

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4490

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CONTE, SAVELLI, LEONE, ARMOSINO, VIALE, BERRUTI,  
D'ALIA, DE FRANCISCIS, SANZA**

Istituzione dell'Ente tabacchi italiani e modifiche alle disposizioni concernenti il contrabbando e la pubblicità dei tabacchi lavorati

*Presentata il 23 gennaio 1998*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo stato di grave crisi in cui versa, ormai da tempo, il comparto produttivo e commerciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rende ormai improcrastinabile un intervento volto alla privatizzazione del settore, anche per ovviare, attraverso un'azione più rispondente alle logiche di mercato, al continuo calo di vendite dei prodotti nazionali, a tutto vantaggio delle marche produttive estere.

Il Governo ha presentato su questa materia un disegno di legge (A.C. 3852), relativo all'istituzione dell'Ente tabacchi italiani, già approvato dal Senato della Repubblica, il cui esame risulta tuttavia da tempo fermo presso la Commissione fi-

nanze della Camera dei deputati, nonostante la piena disponibilità delle forze di opposizione ad affrontare costruttivamente i problemi di tale comparto, per la rigidità dimostrata dallo stesso Governo e dalla maggioranza, che intendono blindare il testo rifiutando di discutere nel merito le proposte emendative presentate dall'opposizione. La presente proposta di legge riprende, in sostanza, l'impostazione del citato disegno di legge, integrandolo tuttavia in quegli aspetti che appaiono meritevoli di interventi migliorativi.

Tali interventi si riferiscono, in particolare, all'indicazione di tempi più rapidi per la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni, al trasferimento alla

Amministrazione autonoma dei monopoli del settore dei concorsi e dei giochi, attualmente attribuito al Dipartimento delle entrate, alla rideterminazione degli uffici e delle piante organiche della stessa Amministrazione, alla definizione di norme sulla dismissione del patrimonio immobiliare, alla previsione di una più snella organizzazione delle strutture dell'Ente, alla previsione di un parere vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari sul piano industriale dell'Ente predisposto dal Ministro delle finanze.

La proposta di legge interviene inoltre a modificare la vigente normativa in materia di contrabbando dei tabacchi lavorati, fenomeno che costituisce un problema la cui gravità è andata sempre più crescendo negli ultimi anni, sia sul piano del contrasto alle attività della criminalità organizzata, sia su quello dei notevoli danni per l'erario che l'immissione sul mercato di prodotti di contrabbando comporta dal punto di vista della diminuzione del gettito delle accise sui tabacchi.

Per quanto riguarda il tema della pubblicità dei tabacchi, anch'esso al centro di un vasto dibattito in questi ultimi anni, la proposta di legge intende, pur confermando l'indirizzo, ormai assunto in tutti i Paesi industrializzati, volto a limitare la possibilità di pubblicizzare i prodotti da fumo, rispondere all'esigenza di rendere comunque possibile lo svolgimento sul territorio nazionale di quelle manifestazioni sportive la cui sopravvivenza risulta legata alle sponsorizzazioni dei produttori di tabacco.

L'articolo 1 istituisce l'Ente tabacchi italiani, cui sono attribuite le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione del settore dei giochi e delle lotterie, nonché quelle inerenti i giochi ed i concorsi. È prevista altresì la trasformazione dell'Ente, entro dodici mesi dalla sua istituzione, in una o più società per azioni, a cui sono trasferite tutte le attività produttive e commerciali già affidate all'Ente, con previsione del colloca-

mento sul mercato, con offerta pubblica di vendita, delle azioni della o delle società, riservando una parte delle stesse per l'azionariato diffuso.

L'articolo 2 determina gli organi dell'Ente e le loro rispettive competenze, stabilendo inoltre la procedura di deliberazione ed approvazione dello statuto.

L'articolo 3 individua il patrimonio iniziale dell'Ente e definisce il regime tributario dello stesso.

L'articolo 4 detta le norme relative allo status giuridico ed economico dei dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assegnati all'Ente e successivamente transitati nella o nelle società per azioni in cui esso sarà trasformato, predisponendo una serie di garanzie che appaiono in grado di tutelare pienamente la posizione del personale, al quale viene attribuito, tra l'altro, il diritto ad essere riammesso, a domanda, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria ovvero in quelli di altre amministrazioni pubbliche nel caso di ristrutturazioni aziendali verificatesi nei sette anni successivi alla costituzione della o delle società per azioni.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo per il produttore di trasmettere ai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria i dati identificativi del primo acquirente dei prodotti da fumo e l'obbligo, per quest'ultimo, di immettere i tabacchi nel circuito legale di distribuzione e vendita; prevede inoltre norme sulle procedure di vendita dei tabacchi sequestrati.

L'articolo 6 prevede il divieto della pubblicità dei tabacchi lavorati effettuata anche attraverso il richiamo del solo marchio che li contraddistingue, permettendo la sola ripresa televisiva diretta delle manifestazioni sportive nelle quali siano presenti riferimenti pubblicitari a marchi di prodotti da fumo. La disposizione prevede inoltre l'inasprimento delle sanzioni per la violazione del divieto di pubblicità, con previsione della sospensione dalle vendite del prodotto pubblicizzato fino al periodo massimo di un anno.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione e compiti dell'Ente).*

1. È istituito l'Ente tabacchi italiani, ente pubblico economico, con sede in Roma.

2. L'Ente svolge, dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie. Restano riservate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, insieme alle funzioni e alle attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge, quelle inerenti a giochi e concorsi, attualmente gestiti dal Dipartimento delle entrate presso il Ministero delle finanze, da individuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminati gli uffici e le dotazioni organiche, ivi comprese quelle dirigenziali, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, attraverso specifiche convenzioni, attività e servizi di natura commerciale ed eventualmente industriale, strumentali rispetto alla prima, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, come modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 123. La concessione deve regolare espressamente le modalità di applicazione dell'articolo 2597 del

codice civile e di ogni altra norma a tutela del consumatore e della concorrenza.

5. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato.

6. L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministero delle finanze, che detta gli indirizzi programmatici.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, è disposta la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni a cui sono trasferite tutte le attività produttive e commerciali già attribuite all'Ente. In caso di mancata trasformazione dell'Ente entro tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dispone con propria deliberazione la trasformazione stessa. Il Ministro delle finanze è comunque tenuto, entro sei mesi dall'istituzione dell'Ente, a presentare al Parlamento una relazione sul piano di trasformazione dell'Ente per acquisire il preventivo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni.

8. Entro un anno dalla costituzione della o delle società per azioni si deve procedere al collocamento sul mercato, con offerta pubblica di vendita, delle azioni della o delle società, prevedendo la riserva di una parte delle stesse per l'azionariato diffuso, ma non ponendo limiti alla quota azionaria acquistabile dal singolo azionista.

9. Ogni clausola presente nei contratti già conclusi di produzione su licenza relativi a limiti alla libera circolazione dei pacchetti azionari perde di efficacia.

10. L'Ente, per lo sfruttamento regionale degli immobili non ulteriormente utilizzabili per la coltivazione e l'estrazione del sale, ma compatibili con l'esercizio di attività diverse, costituisce società partecipate dagli enti locali nel cui territorio insistono tali immobili; in caso di rifiuto o di impossibilità di partecipazione degli enti locali, l'Ente ricorre a partecipazioni liberamente scelte sul mercato. Le condizioni di partecipazione sono definite dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

## ART. 2.

*(Organi, statuto, regolamenti e controllo dell'Ente).*

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministro delle finanze tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle finanze. Le determinazioni riguardanti strategie produttive e commerciali e processi di ristrutturazione, risanamento e rilancio delle produzioni sono adottate entro tre mesi dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione.

3. Il presidente ed i consiglieri di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze relative all'amministrazione e alla gestione dell'Ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri. I compensi spettanti al presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Il collegio dei revisori dei conti, che esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità di cui al comma 7, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Mini-

stro delle finanze. Due componenti del collegio sono designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro per le politiche agricole. Il compenso spettante ai singoli componenti è determinato con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per le politiche agricole. Lo statuto determina gli scopi istituzionali dell'Ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministri.

7. Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, che deve essere approvato con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

8. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo in termini di cassa sono trasmessi al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

### ART. 3.

*(Patrimonio dell'Ente. Regime tributario. Destinazione dei beni estranei all'Ente).*

1. L'Ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, afferenti le attività già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. L'Ente è dotato di un fondo costituito dal saldo positivo netto fra il valore conta-

bile dell'insieme dei rapporti attivi e passivi ad esso attribuiti ai sensi del comma 1.

3. Il fondo di dotazione iniziale non può essere inferiore a lire 500 miliardi. Qualora il saldo positivo netto di cui al comma 2 non raggiunga il valore del fondo di dotazione iniziale, questo è integrato anche con beni e diritti di cui è titolare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Il Ministro delle finanze, contestualmente alla nomina di cui all'articolo 2, comma 3, del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Ente, determina con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la composizione del patrimonio iniziale dell'Ente, oltre la quota parte dell'accantonamento per il Fondo di previdenza dei dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previsto dall'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, di pertinenza dei dipendenti medesimi, tenuto conto altresì dei limiti patrimoniali minimi di cui al comma 3. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, presenta alle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimere il proprio parere, una relazione sul piano delle dismissioni o dell'eventuale utilizzo del patrimonio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non conferito all'Ente.

5. Alle obbligazioni e titoli simili, che possono essere emessi dall'Ente in linea con il piano di privatizzazione e quindi con specifico riferimento alla ripartizione in società dell'Ente, si applica il trattamento tributario previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni quotate in borsa.

6. L'Ente svolge la sua attività in regime di economicità senza facoltà di compensazione tra i risultati dei singoli comparti ed è soggetto, per le imposte dirette ed indirette e per le tasse, al trattamento previsto per le imprese industriali.

7. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente sono esenti da imposte e tasse.

8. Il Ministro delle finanze dispone con decreto, acquisito il preventivo parere delle

Commissioni parlamentari competenti, un programma finalizzato all'utilizzo dei beni non necessari all'Ente.

ART. 4.

*(Personale).*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente medesimo.

2. Il personale trasferito alla o alle società per azioni derivanti dalla trasformazione dell'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 7, che risulti in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi nei sette anni successivi alla data di trasformazione, ha diritto di essere riammesso, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, anche in soprannumero, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti territoriali, le università, gli istituti di ricerca, il Corpo forestale dello Stato ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale riammesso si applica la disposizione dell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. La riammissione avviene mediante specifici accordi di mobilità, in aree territoriali della stessa provincia o di province limitrofe, e di riqualificazione del personale intercorsi fra l'Ente e la o le società derivate, le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni sindacali. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'Ente o della o delle società derivate.

3. Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria previsti dalla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico della o delle società derivate.

4. In sede di prima applicazione della presente legge non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore della legge medesima.

5. Al personale continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale già appartenente ai ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e assegnato alle società derivate resta iscritto al Fondo di previdenza di cui all'articolo 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, il cui regolamento è, in sede di primo rinnovo contrattuale, integrato da norme che prevedono la partecipazione al finanziamento dei lavoratori e del datore di lavoro e la sua utilizzazione per la istituzione di un fondo pensioni integrativo.

6. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

7. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1994, n. 432.

#### ART. 5.

##### *(Contrabbando).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

febbraio 1992, n. 66, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Senza gli elementi indicativi di cui al comma 1 da comunicare preventivamente ai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria, i prodotti non possono circolare sul territorio soggetto a monopolio di Stato. I tabacchi lavorati, comunque rinvenuti sul territorio della Repubblica, privi dei contrassegni suddetti, si considerano prodotti e venduti dalla società titolare del marchio che li contraddistingue. Al primo acquirente presso l'industria manifatturiera o presso altro soggetto concessionario o incaricato della vendita, all'atto della stipula del contratto, deve essere attribuito l'obbligo di immettere i tabacchi lavorati nel circuito legale di distribuzione e vendita. L'inosservanza di tale obbligo nei confronti dei prodotti immessi in consumo in Italia configura il reato di contrabbando, di cui risponde il venditore e, solidalmente se noto, l'acquirente. I tabacchi lavorati sequestrati per contrabbando sono considerati deperibili e, non appena si forma un lotto di 300 mila chilogrammi, esso è reso immediatamente vendibile mediante gara pubblica con aggiudicazione anche ad un solo partecipante ed al prezzo fissato dal Ministero delle finanze, sentito l'organo consultivo del dipartimento delegato alla gestione del sequestro ».

2. I commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992 sono abrogati.

3. Il comma 2-*quater* dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992 è sostituito dal seguente:

« 2-*quater*. I produttori che commettono violazioni alle disposizioni del comma 1-*bis* sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500 milioni, che può essere aumentata fino al doppio in caso di reiterata violazione nei dodici mesi successivi ».

## ART. 6.

*(Pubblicità).*

1. L'articolo 1 della legge 10 aprile 1962, n. 165, come sostituito dall'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Resta vietata la pubblicità dei tabacchi lavorati comunque effettuata anche attraverso il richiamo del solo marchio che li contraddistingue, tranne che questo abbia assunto rilevanza maggiore per il prodotto diversificato non da fumo, in relazione alla posizione prevalente sul mercato assunta, rispetto al prodotto originariamente legato a tale espressione commerciale. Le sponsorizzazioni di qualunque manifestazione artistica, culturale, sociale e sportiva comunque pubblicizzate soggiacciono a tale divieto. In particolare, il richiamo di tali marchi nelle gare sportive nazionali ed internazionali può essere consentito soltanto nel momento in cui la manifestazione si svolge e per la sola contestuale trasmissione televisiva in diretta. È vietata la riproduzione televisiva ed a mezzo stampa di immagini della gara che pongano in risalto tali marchi, sia nel campo che sugli indumenti e sugli attrezzi dei protagonisti della gara stessa. Ancorché la sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore concerne chi realizza il messaggio pubblicitario, dopo due violazioni accertate, nei confronti della società produttrice del tabacco lavorato pubblicizzato è comminata la sospensione della vendita del prodotto per almeno due mesi. Se nell'anno le infrazioni sono superiori a sei, la sospensione può essere applicata fino ad un anno ».

2. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge.

DDL13-4490  
Lire 500